

Art. 25. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita dichiarazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES.

Si provvederà a campione, a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata dell'umido mediante compostaggio.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate riduzioni/agevolazioni sulla tariffa rifiuti, per tenere conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria COVID -19.

4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche.

1. Il tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 70% per le categorie non domestiche indicate al n. 16 dell'allegato "A" e del 50% per le categorie non domestiche indicate rispettivamente al n. 17 e al n. 20 dell'allegato "A" del presente regolamento.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate riduzioni/agevolazioni sulla tariffa rifiuti, per tenere conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria COVID -19.

3. E' fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche di avviare al riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649 L. 147/2013. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è proporzionale al rapporto tra la quantità dei rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di riferimento di cui alla tabella allegata al D.P.R. 158/1999, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:

- a) 25 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali sino al 25 per cento del totale dei rifiuti potenziali;

- b) 50 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 25 per cento e sino al 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali;
- c) 75 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali.

4. La riduzione di cui al comma precedente non può comunque superare il 75 per cento ed è riconosciuta su richiesta dell'utente che deve presentare annualmente, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa in materia).

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

i. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto ai sensi del presente articolo, la quota variabile è dovuta per intero ed è soggetta a conguaglio.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa per le utenze poste fuori dal concentrico, nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta porta a porta.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Il tributo è dovuto nella misura pari al 50% della tariffa per le utenze poste fuori dal concentrico, nelle quali il servizio non è effettuato a porta a porta, ma nel punto di raccolta fissato dal Comune vicino all'utenza TARI;

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole per il contribuente.

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.